



Comune di Ripatransone

Provincia di Ascoli Piceno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO: TECNICO

PROPOSTA N. 38 del 02-10-2023

AL CONSIGLIO COMUNALE SEDE

Oggetto: **VARIANTE URBANISTICA PARZIALE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE ADEGUATO AL P.P.A.R. PER RIPERIMETRAZIONE VINCOLO DI TUTELA INTEGRALE DI AREA AGRICOLA SITA IN C.DA MONTEBOVE OVEST -ADOZIONE**

Si trasmette per l'esame la seguente relazione:

Premesso che:

- con Disposizione n° 1/97 del Difensore Civico della Regione Marche, acquisita agli atti di questo Comune in data 14/08/1997, veniva nominato il Commissario ad acta per l'adozione del P.R.G. comunale nella persona del Dr. Roberto De Berardinis;
- con Decreto del Commissario ad Acta n° 1 del 16/09/1997, veniva adottato il P.R.G. del territorio comunale adeguato al P.P.A.R. redatto dall'Arch. Francesco Capponi;
- con decorrenza dal 16/09/1997 veniva disposto il deposito degli atti per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'art. 26 della L.R. n° 34/92 e s.m.i.;
- con le delibere di Consiglio Comunale n° 54 del 15/06/1998 ad oggetto: "Esame delle osservazioni al Piano Regolatore Generale" venivano approvate le osservazioni pervenute al Comune e n° 71 del 23/07/1998 ad oggetto: "Nuovo Piano Regolatore Generale ricognizione degli elaborati ed osservazioni da inviare alla Provincia" si procedeva ad una ricognizione degli elaborati e deliberazioni relative all'adozione del nuovo Piano Regolatore Generale da inviare alla Provincia di Ascoli Piceno;
- con parere del Comitato Provinciale per il Territorio, espresso nella seduta dell'8/05/2000, veniva ratificato quanto espresso nell'istruttoria del Settore Urbanistica e Protezioni BB.NN. della Provincia di Ascoli Piceno dell'11/04/2000;
- con Documento Istruttorio del 09/05/2000 Class. 63SUG002 il Responsabile del Settore Urbanistica e Protezioni BB.NN esprimeva parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 10 della Legge 17/08/1942, n° 1150 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale 05/08/1992, n° 34, con stralci, modifiche e prescrizioni;
- con la Delibera del Consiglio Provinciale del 16/05/2000, n° 75, ad oggetto: "COMUNE DI RIPATRANSONE - Comunicazione degli stralci delle modifiche e prescrizioni con le quali si intende approvare il PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) in adeguamento al PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE (P.P.A.R.) - Decreto del Commissario ad Acta n° 1 del 16/03/1997" veniva trasmesso a questo Comune l'atto con cui si intendeva approvare con le relative prescrizioni il Piano Regolatore Generale ;
- con Delibera di Consiglio Comunale n° 64 del 01/08/2000 esecutiva ai sensi di Legge ad oggetto: "Nuovo Piano Regolatore adottato adeguato al P.P.A.R. Determinazioni in merito alle osservazioni della Provincia formulate con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 75 del 16/05/2000" con la quale venivano accolte le richieste della Provincia di Ascoli Piceno contenute nella deliberazione del Consiglio Provinciale n° 75 del 16/05/2000;
- con Delibera del Consiglio Provinciale n° 177 del 07/11/2000 è stato approvato definitivamente il P.R.G. comunale adeguato al P.P.A.R.;
- detto P.R.G. è diventato esecutivo a seguito di pubblicazione dell'estratto della Delibera di Consiglio Provinciale n° 177/2000 sul BUR della Regione Marche n° 121 in data 23 novembre 2000;

Considerato che:

I Sig.ri AURELI Franco nato a Ripatransone (AP) il 02/04/1958 e residente a San Benedetto del Tronto (AP) in Via Luigi Farnese n° 12 codice fiscale RLAFCNC58D02H321S e MARONI Regina nata a Ripatransone (AP) il 08/02/1932 ed ivi residente in Contrada Montebove Ovest n° 5 codice fiscale MRNRGN34B48H321U, in qualità di proprietari di un appezzamento agricolo sito nel Comune di Ripatransone (AP) in C.da Montebove Ovest della superficie catastale di complessivi mq. 10.760,00 circa distinto al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio n° 48 particella n° 5 in data 09/06/2023 con prot. n° 6946 hanno fatto istanza affinché venisse approvata una Variante urbanistica parziale al vigente P.R.G. adeguato al PPAR del Comune di Ripatransone, ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 34/1992 e ss.mm. e ii. al fine di ripерimetrare il vincolo imposto di tutela integrale lasciando immutata la destinazione d'uso agricola di una porzione dell'area suddetta;

Dato Atto che contestualmente alla suddetta richiesta sono stati trasmessi a questo Comune la documentazione tecnica inerente la Variante Urbanistica parziale al vigente PRG approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 177 del 07/11/2000 per la ripерimetrazione del vincolo di tutela integrale di area agricola sita in C.da Montebove nel Comune di Ripatransone costituita da:

1. Relazione tecnica di progetto e documentazione tecnica
2. Documentazione catastale;
3. Piano quotato;

4. Rapporto Geologico Geomorfologico ed Idrogeologico con indicazioni Geotecniche sull'area interessata redatta dal Dott. Geol Nazario De Angelis;
5. Verifica di Compatibilità Idraulica/Invarianza idraulica - L.R. 23 Novembre 2011 n° 22; art. 10, c. 4 – Delibera di Giunta Regionale n° 53/27-1-2014 – redatta dal Dott. Geol Nazario De Angelis;
6. Asseverazione sulla Compatibilità Idraulica delle Trasformazioni Territoriali redatta dal Dott. Geol Nazario De Angelis;
7. Rapporto Preliminare di screening semplificato redatto sulla base dell'Allegato I – Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12 del D.lgs. 152/2006, come richiamato dal Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'aria e Protezione Naturalistica n° 13 del 17 gennaio 2020 della Regione Marche redatto dall'Ing. Luca Desideri;
8. Documentazione fotografica;

Considerato che:

- la variante urbanistica oggetto di richiesta ai sensi della L.R. n. 34/1992 e ss.mm.ii., redatta dall'Ing. Luca Desideri, è riferita limitatamente ad una porzione di area con destinazione agricola individuata al Catasto Terreni al Foglio di mappa n° 48 particella n° 5 posta all'interno del territorio comunale di Ripatransone (AP) in Contrada Montebove Ovest;
- la porzione interessata dalla variante individuata catastalmente al Foglio di mappa n° 48 particella n° 5 ha una superficie complessiva di mq. 6.100,00
- la stessa non altera in nessun modo la destinazione ed il carico urbanistico della superficie interessata ma si sostanzia unicamente nella ripermetrazione dell'ambito di tutela integrale inserito nel vigente P.R.G. comunale.
- l'ambito di cui sopra non proviene da nessuna trasposizione passiva dei vincoli del P.P.A.R. in quanto la zona oggetto di variante è assolutamente libera da ogni imposizione di piano sovracomunale.

Considerato altresì che la Variante in argomento, come si evince dalla Relazione Tecnica allegata, riguarda nello specifico:

[...]

La Variante Urbanistica in oggetto è relativa ad una porzione di area distinta al Catasto Terreni del Comune di Ripatransone (AP) al Foglio di mappa n. 48 part. n. 5 urbanisticamente inserita così come previsto sia dal vigente P.R.G. comunale adeguato al P.P.A.R. in zona agricola "E";

NTA del PRG VIGENTE (Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 177 del 07/11/2000) Area ricadente in "ZONA AGRICOLA" art. 6: E' considerata zona agricola di tipo E ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444 l'intero territorio del Comune di Ripatransone fatta eccezione per le aree e gli immobili interessali dalle diverse e specifiche previsioni del presente PRG, quali: le zone residenziali omogenee A, B e C; le zone produttive D e turistiche; le aree destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici; le aree destinate ad attrezzature sportive, ricreative e servizi; le aree destinate ad infrastrutture per la mobilità; le aree destinate ad attrezzature pubbliche (cimitero, impianti tecnologici); le aree destinate ad interventi di recupero e riqualificazione ambientale; i manufatti storici extra-urbani (chiese rurali, monasteri, ritrovamenti archeologici). Sono da intendersi invece comprese nella zona E anche alcune aree non strettamente utilizzabili per l'agricoltura quali: le aree boscate, di interesse floristico e gli incolti.

Interventi ammessi: Sono consentiti nelle zone agricole non sottoposte a tutela integrale, esclusivamente gli interventi previsti dalla Legge Regionale 08/03/1990 n° 13 "Norme edilizie per il territorio agricolo" e successive modificazioni ed integrazioni, con la seguente integrazione ai sensi dell'art. 1, terzo comma della citata legge regionale:

- nei crinali non sottoposti a tutela integrale viene fissato un valore di dislivello pari a m. 10 in cui sono vietati nuovi insediamenti di industrie nocive e depositi e stoccaggi di materiali non agricoli. La verifica dei valori di dislivello va effettuata da parte del soggetto richiedente su planimetria quotata scala 1:500.

La proposta di Variante come detto non altera in alcun modo le dinamiche complessive del territorio prefiggendosi unicamente la ripermetrazione dell'area a tutela integrale di cui all'art. 7.1 delle NTA del vigente PRG, a seguito di tale modifica l'area in esame sarà contestualizzata quale zona franca

di cui all'art. 6.2 lett. c) delle NTA del vigente PRG.

Art. 7.1 NTA PRG vigente:

- Tutela integrale Negli Ambiti di tutela integrale sono vietati: a) ogni nuova edificazione, nonché ampliamento degli edifici esistenti. Sono ammessi esclusivamente: a1) gli interventi previsti dagli articoli 31 e 32 della Legge 28.2.1985 n. 47; a2) gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione, così come definiti dall'art. 31, lettere a), b), c), d), della Legge al 457/78, che non prevedano aumento di volume. a3) le serre per la coltivazione di prodotti ortofrutticoli, purché, relativamente a quelle con copertura stabile di cui all'art. 10, lettera b) della L.R. n. 13/90, in aree con pendenza non superiore al 10% ed a distanza di almeno mt. 50 dalle sponde o piede esterno degli argini del torrente Tesino, mt. 100 da quelli del Menocchia e mt. 35 da quelli degli altri corsi d'acqua. b) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli; c) il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvopastorale; d) l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati; e) l'apposizione, limitatamente alle sole strade panoramiche, di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 9.2.1979 n. 400; f) l'apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti. Nelle cave esistenti si applicano le seguenti norme: f1) in quelle autorizzate è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei limiti dell'autorizzazione e fino all'attuazione del progetto di risanamento e sistemazione dell'area che tiene luogo del progetto di recupero ambientale. di cui all' art. 57 delle NTA del PPAR. Non potrà essere autorizzata nessuna ulteriore prosecuzione dell'attività estrattiva; f2) in quelle sprovviste di autorizzazione regionale, i cui lavori sono sospesi, dovrà essere presentato un progetto di recupero ambientale da predisporre ai sensi dell'art. 57 delle NTA del PPAR, escluso l' ampliamento. L'attività di cava potrà proseguire secondo il progetto di recupero presentato per un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di approvazione del progetto. f3) nelle aree interessate da cave dismesse sono ammessi progetti di recupero ambientale ai sensi dell' art. 57 delle NTA del PPAR. g) l'abbattimento della vegetazione arbustiva ed arborea esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. n. 8/87 e successive integrazioni e modificazioni, nonché quanto previsto dalla n. 34/87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate; h) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezioni da specie faunistiche particolari; i) i nuovi tracciati stradali, fatta eccezione per percorsi naturalistici, pedonali ed a cavallo che non alterino la morfologia del terreno e non comportino abbattimento di vegetazione autoctona, privilegiando il recupero di vecchi sentieri o strade dismesse. Sono ammessi interventi di adeguamento e miglioramento della viabilità esistente piste ciclabili in tratti di Ambito fluviale del torrente Tesino al fine di consentire la continuità di fruizione del corridoio fluviale con mezzi alternativi al veicolo motorizzato l) i movimenti di terra che alterino stabilmente o in modo sostanziale il profilo del terreno salvo che per i lagoni di accumulo per usi irrigui i progetti di recupero ambientale di cui all' art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPAR e le sistemazioni di aree a verde con modesti movimenti di terra per la realizzazione del campo per il golf; 44 m) gli impianti tecnologici fuori terra (serbatoi, antenne, ecc.) e sottoservizi che alterino stabilmente il profilo naturale del terreno. Sono esclusivamente consentiti: m1) impianti tecnici di modesta entità (cabine elettriche, centraline, antenne e ripetitori, ecc.) previa verifica di compatibilità ambientale ai sensi degli articoli 63 bis e 63 ter delle NTA del PPAR; m2)-pozzi per la captazione di risorse idriche sotterranee, se autorizzati; m3)-opere ed interventi a carattere temporaneo connessi alla ricerca di idrocarburi, ecc.; m4)-modeste sistemazioni a terra per verde ricreativo, purché su aree con pendenza inferiore all' 8%. Integrano le suddette disposizioni generali le seguenti prescrizioni particolari per alcune categorie costitutive del paesaggio.

art. 6.2 lett. c) NTA PRG vigente

- Livelli di tutela

Le zone E sono sottoposte alle seguenti normative differenziate in relazione ai loro valori paesaggistici, storico testimoniali ed ambientali:

[...]

c) - Zone franche

Tali zone sono state specificatamente individuate come idonee a sostenere nuovi interventi da realizzarsi a cura dell'imprenditore agricolo. Al fine tuttavia di evitare alterazioni del tradizionale rapporto fra paesaggio agrario ed edificio, le nuove costruzioni in zona agricola da realizzare, ai

sensi della legge regionale n. 13/90, nelle apposite zone franche (zone bianche non sottoposte a tutela integrale) individuate nelle Tavole in scala 1:5.000-"Ambiti di tutela definitivi" dovranno uniformarsi ai tipi indicati nell'elaborato n. 98 - "Metodologia progettuale per interventi nel paesaggio agrario". Qualora il proprietario ed il progettista volessero proporre soluzioni architettoniche diverse, occorrerà seguire la procedura prevista per gli interventi di recupero "per contrasto" (vedi art. 7.2 -Paragrafo 3: "Norme per il recupero dei manufatti esistenti di interesse testimoniale
Lo strumento proposto è in linea alle esigenze di promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio, mantenendo comunque un risultato positivo in termini di equilibrio tra zone sottoposte a tutela integrale e zone franche.

CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA

La variante in argomento anticipa le previsioni programmatiche della variante generale al Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale adottata definitivamente con Delibera del Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2018 in quanto è tesa a rivedere il regime delle tutele inserite, visto che l'area trattata non è interessata da alcun vincolo derivante da piani sovracomunali. La riduzione dell'ambito di tutela integrale è sostanzialmente minima e risulta ininfluente rispetto al bilancio quali-quantitativo del P.P.A.R. in quanto nel vigente P.R.G. tale bilancio è ampiamente positivo avendo lo stesso sottoposto a tutela vaste aree del territorio comunale non individuate come da sottoporre a tutela del P.P.A.R. come nel caso in esame." [...]

Dato Atto che Rapporto Preliminare di screening semplificato redatto sulla base dell'ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 152/2006 come richiamato dal Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'aria e Protezione Naturalistica n° 13 del 17 gennaio 2020 della Regione Marche e predisposto dall'Ing. Luca Desideri Luca Desideri con studio tecnico a Ripatransone (AP) in C.da Canali n° 11 iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno al n° B28 dal quale si evince:

;

"[...] L'analisi delle caratteristiche dell'area interessata dagli impatti non ha individuato né vincoli né tutele ivi insistenti.

Facendo presente che la variante si caratterizza esclusivamente attraverso la ripermetrazione dell'Ambito di Tutela integrale tra l'altro non proveniente da nessuna trasposizione passiva la stessa:

- non determina un incremento del carico urbanistico e non incide sul calcolo degli standard urbanistici;
- non configura una modifica dello scenario urbanistico e ambientale;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse (la ripermetrazione interessa piccola porzione ed è contermine ad una altra area indicata quale ZONA FRANCA dal vigente P.R.G. comunale);
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione d'Incidenza

Si può tranquillamente affermare che non ci sono impatti o criticità di natura ambientale di nessun livello operando nel mantenimento della destinazione d'uso agricola del vigente P.R.G. L'ambito di influenza è sostanzialmente quello del territorio comunale e nello specifico una porzione assai limitata dello stesso. Pertanto si ritiene che la variante proposta rientri nei casi per cui sia da escludere la procedura di VAS

Rappresentato che con nota prot. n° 6958 del 12/06/2023 ad oggetto: "Variante Urbanistica parziale al PRG vigente approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 177 del 07/11/2000 ai sensi della L.R. n° 34/92 e ss.mm.ii. di un'area con destinazione agricola sita in C.da Montebove Ovest nel Comune di Ripatransone – Verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata ai sensi del Decreto Legislativo n° 152/2006 e delle Linee Guida regionali di cui alla DGR n° 1647 del 23/12/2019" il Servizio Urbanistica del Comune di Ripatransone ha provveduto all'inoltro alla Provincia di Ascoli Piceno Settore Pianificazione Territoriale della documentazione inerente la Variante Urbanistica parziale al P.R.G. vigente adeguato al P.P.A.R. approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 177 del 07/11/2000 ai sensi della L.R. n° 34/1992 e ss.mm.ii. per la ripermetrazione del vincolo di tutela integrale di un'area agricola sita in C.da Montebove Ovest nel Comune di Ripatransone (AP) ai fini della Verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata ai sensi del Decreto Legislativo n° 152/2006 e delle Linee Guida regionali di cui alla DGR n° 1647 del 23/12/2019;

Vista la comunicazione della Provincia di Ascoli Piceno Settore Pianificazione Territoriale prot. n° 13674 del 14/06/2023 agli atti del Comune di Ripatransone (AP) prot. n° 7098 del 14/06/2023 ad oggetto: *“Comune di Ripatransone Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all’art. 12 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n° 1647 del 23.12.2019 relativa alla ripermimetrazione di un ambito di tutela integrale del vigente PRG adeguato al PPAR Responsabile del procedimento: Arch. Francesco Barra”*, con la quale si informava dell’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all’art. 12 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida regionali di cui alla DGR n° 1647 del 23/12/2019 della variante suddetta;

Vista la Determina del Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno n° 44 del 01/08/2023 Registro Generale n° 817 del 01/08/2023 ad oggetto: *“Comune di Ripatransone. Verifica di Assoggettabilità alle procedure VAS (art. 12 D.Lgs. 152/06), in forma semplificata (delibera di GR n. 1647/2019), per la ripermimetrazione di un ambito di tutela integrale del vigente PRG. Class.63VAS033”* con la quale si è stabilito l’esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n° 152/006 e ss.mm.ii., della variante relativa alla ripermimetrazione di un ambito di tutela integrale del vigente PRG adeguato al PPAR con la seguente prescrizione

1. *Qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all’accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della proposta di variante modificata rispetto all’esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell’Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.*

Si rimandano eventuali rilievi al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui all’art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

Considerato che:

- con nota prot. n° 7801 del 29/06/2023 ad oggetto: *“Variante urbanistica parziale al P.R.G. vigente porzione di area individuata al Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 48 part. n. 5 posta all’interno del territorio comunale di Ripatransone (AP) in C.da Montebove Ovest ai sensi dell’art. 15 comma 5 della L.R. n° 34/92 e ss.mm.ii - richiesta parere ai sensi dell’art. 89 D.P.R. n° 380//2001 e per compatibilità idraulica art. 10 L. R. n° 22/2011”* il Servizio Urbanistica del Comune di Ripatransone (AP) ha provveduto all’inoltro alla Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud della documentazione inerente la Variante Urbanistica parziale al P.R.G. vigente adeguato al P.P.A.R. approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 177 del 07/11/2000 ai sensi della L.R. n° 34/1992 e ss.mm.ii. per la ripermimetrazione del vincolo di tutela integrale di un’area agricola sita in C.da Montebove Ovest nel Comune di Ripatransone (AP) ai fini del rilascio del parere ai sensi dell’art. 89 D.P.R. n° 380//2001 e per compatibilità idraulica art. 10 L. R. n° 22/2011;
- con nota prot. n° 7790 del 29/06/2023 ad oggetto: *“Variante urbanistica parziale al P.R.G. vigente porzione di area individuata al Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 48 part. n. 5 posta all’interno del territorio comunale di Ripatransone (AP) in C.da Montebove Ovest ai sensi della L.R. n° 34/92 e ss.mm.ii. e – richiesta parere competenza –”* il Servizio Urbanistica del Comune di Ripatransone ha provveduto all’inoltro all’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno - Marche della documentazione inerente la Variante Urbanistica parziale al P.R.G. vigente adeguato al P.P.A.R. approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 177 del 07/11/2000 ai sensi della L.R. n° 34/1992 e ss.mm.ii. per la ripermimetrazione del vincolo di tutela integrale di un’area agricola sita in C.da Montebove Ovest nel Comune di Ripatransone (AP) ai fini del rilascio del competente parere;

Visto il parere all’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno - Marche prot. n° 57963 del 07/07/2023 agli atti del Comune di Ripatransone (AP) prot. n° 8200 del 07/07/2023 con il quale veniva espresso parere favorevole, sotto il profilo igienico sanitario e per quanto di competenza, alla variante di cui trattasi;

Visto il parere della Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud prot. n° 876360 del pag. n. 6

10/07/2023 agli atti del Comune di Ripatransone (AP) prot. n° 8274 del 10/07/2023 che di seguito si riporta;

[...]

Conformità geomorfologica (parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001)

Rilevato che

- dall'esame del vigente Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche, non risultano interferenze con aree in dissesto;
- nella documentazione geologica il tecnico incaricato specifica che, si evince che le caratteristiche del sito indagato risultino compatibili con la Variante urbanistica in oggetto.

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D. P. R. 380/2001, per Variante Urbanistica parziale al P. R. G. vigente porzione di area.

Verifica di Compatibilità Idraulica, di cui all'art.10 della L. R. 22/2011 e della D. G. R. 53/2014.

La Verifica di Compatibilità Idraulica allegata alla Variante Urbanistica parziale al P. R. G. vigente porzione di area, è stata effettuata da parte del dott. geol. De Angelis iscritto all'Ordine dei geologi delle Marche Albo Sezione A N. 322, in ragione delle indicazioni di cui ai paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 2.4.1 (livelli della Verifica di Compatibilità Idraulica) delle indicazioni tecnico pratiche allegate alla D. G. R. n.53 del 27 gennaio 2014.

Considerato quanto relazionato dal dott. geol. De Angelis si concorda:

- con il livello di approfondimento preliminare dell'analisi scelto in conformità al Titolo II, paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 2.4.1 (livelli della Verifica di Compatibilità Idraulica) delle indicazioni tecnico-pratiche allegate alla D. G. R. n.53 del 27 gennaio 2014;

- con le valutazioni effettuate in sede di Verifica preliminare della Compatibilità Idraulica, che la zona non è interessabile da potenziali fenomeni di inondazione del reticolo idrografico esistente né dalle dinamiche fluviali anche in un orizzonte temporale di lungo periodo.

Pertanto si ritiene la previsione urbanistica riguardate il Comune di Ripatransone di che trattasi, compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d'acqua presenti nel territorio interessato. Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del Principio di Invarianza idraulica, ai sensi della L. R. 22/2011 e secondo i criteri dettati dalla Delibera già richiamata. La verifica del rispetto di tale prescrizione, è di competenza dell'Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere.

Le presenti valutazioni, dovranno essere allegare all'atto di adozione della Variante allo strumento urbanistico."

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Commissione Edilizia Comunale in data 25/07/2023;

Dato Atto che per le procedure di deposito e pubblicazione dovrà essere fatto riferimento alle disposizioni di cui all'art. 26 della L.R. n° 34/92 e ss.mm.ii.;

Atteso che la procedura di riferimento per la approvazione della Variante urbanistica parziale al P.R.G. in argomento è quella prevista dall'art. 26 della L.R. n° 34/92 e ss.mm.ii., che di seguito viene riportato in stralcio:

"1. Il piano regolatore generale (PRG), adottato dal Consiglio comunale, è depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la segreteria del Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale, elevato a tre per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i sessanta giorni di deposito, chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle linee generali del PRG adottato.

2. Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni presentate, accogliendole o respingendole, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e, contestualmente, adotta definitivamente il PRG con le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni. Decorso inutilmente detto termine il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del PRG.

3. Nei trenta giorni successivi all'adozione definitiva, il PRG è trasmesso alla Giunta provinciale, la quale esprime un parere sulla conformità del PRG con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC, ove vigenti.

4. Il parere è espresso dalla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per il territorio di cui all'articolo 55, entro centottanta giorni dal ricevimento del PRG; tale termine è ridotto a centoventi

giorni per i Comuni fino a 5.000 abitanti. Decorso inutilmente il termine, il parere si intende favorevole. Il termine può essere sospeso, per una sola volta, quando l'Amministrazione provinciale chieda chiarimenti o integrazioni documentali e riprende a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni.

5. Qualora il parere di cui al comma 3 sia favorevole, il Consiglio comunale provvede all'approvazione del PRG entro sessanta giorni dal ricevimento del parere stesso.

6. Nel caso in cui la Giunta provinciale abbia formulato rilievi in ordine alla conformità del PRG con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale, il Comune:

a) provvede all'approvazione del PRG in adeguamento al parere della Giunta provinciale entro centoventi giorni dal suo ricevimento. Decorso detto termine, il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del Piano;

b) qualora ritenga di respingere tali rilievi, contro-deduce, con deliberazione consiliare motivata, entro novanta giorni dal ricevimento del parere.

7. La deliberazione di cui al comma 6, lettera b), è trasmessa alla Giunta provinciale, la quale esprime un parere definitivo entro novanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni comunali. Decorso detto termine il parere si intende favorevole.

8. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del parere definitivo espresso dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 7, il Consiglio comunale provvede all'approvazione del PRG conformemente al suddetto parere. Decorso detto termine, il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del Piano.

9. Il Comune, a fini conoscitivi, è tenuto a trasmettere il PRG con il relativo atto di approvazione alla Giunta provinciale. Il Comune è tenuto altresì ad adeguare gli elaborati tecnici e cartografici del PRG approvato."

Vista:

- la Legge Urbanistica 17/08/1942, n° 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale del 05/08/1992, n° 34 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n° 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n° 22/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il P.R.G. vigente approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 177 del 07/11/2000;

Visto il P.R.G. adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 27/03/2017 ed adottato definitivamente con Delibera di Consiglio del Commissario Prefettizio n° 3 del 01/02/2018;

Dato atto che le norme di salvaguardia relativamente alla suddetta variante ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii. che dispone: "[...] La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione" non hanno più efficacia;

Verificato che dal presente atto non derivano impegni di spesa né minori entrate per cui non è richiesto il visto di regolarità contabile;

Visto il parere in calce espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. n° 267 del 18 Agosto 2000;

PROPONE

1- Di Dare Atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2- Di Adottare, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n° 34 del 05/08/1992 e successive modificazioni, la Variante Urbanistica parziale al P.R.G. vigente adeguato al P.P.A.R. approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 177 del 07/11/2000 ai sensi della L.R. n° 34/1992 e ss.mm.ii. per la ripermetrazione del vincolo di tutela integrale di un'area agricola sita in C.da Montebove Ovest nel Comune di Ripatransone (AP) costituita dai seguenti elaborati che allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

1. Relazione tecnica di progetto e documentazione tecnica

2. Documentazione catastale;
3. Piano quotato;
4. Rapporto Geologico Geomorfologico ed Idrogeologico con indicazioni Geotecniche sull'area interessata redatta dal Dott. Geol Nazario De Angelis;
5. Verifica di Compatibilità Idraulica/Invarianza idraulica - L.R. 23 Novembre 2011 n° 22; art. 10, c. 4 – Delibera di Giunta Regionale n° 53/27-1-2014 – redatta dal Dott. Geol Nazario De Angelis;
6. Asseverazione sulla Compatibilità Idraulica delle Trasformazioni Territoriali redatta dal Dott. Geol Nazario De Angelis;
7. Rapporto Preliminare di screening semplificato redatto sulla base dell'Allegato I – Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006, come richiamato dal Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'aria e Protezione Naturalistica n° 13 del 17 gennaio 2020 della Regione Marche redatto dall'Ing. Luca Desideri;
8. Documentazione fotografica;

3- Di Dare Atto che con la Determina del Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno n° 44 del 01/08/2023 Registro Generale n° 817 del 01/08/2023 ad oggetto: *“Comune di Ripatransone. Verifica di Assoggettabilità alle procedure VAS (art. 12 D.Lgs. 152/06), in forma semplificata (delibera di GR n. 1647/2019), per la ripermimetrazione di un ambito di tutela integrale del vigente PRG. Class.63VAS033”* con la quale si è stabilito l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n° 152/006 e ss.mm.ii., della variante relativa alla ripermimetrazione di un ambito di tutela integrale del vigente PRG adeguato al PPAR con la seguente prescrizione

1. *Qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della proposta di variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.*

Si rimandano eventuali rilievi al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui all'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

4- Di Evidenziare che la Variante urbanistica parziale al vigente P.R.G. del Comune di Ripatransone, la variante urbanistica oggetto di richiesta ai sensi della L.R. n. 34/1992 e ss.mm.ii., redatta dall'Ing. Luca Desideri, è riferita limitatamente ad una porzione di area con destinazione agricola individuata al Catasto Terreni al Foglio di mappa n° 48 particella n° 5 posta all'interno del territorio comunale di Ripatransone (AP) in Contrada Montebove Ovest;

- la porzione interessata dalla variante individuata catastalmente al Foglio di mappa n° 48 particella n° 5 ha una superficie complessiva di mq. 6.100,00
- la stessa non altera in nessun modo la destinazione ed il carico urbanistico della superficie interessata ma si sostanzia unicamente nella ripermimetrazione dell'ambito di tutela integrale inserito nel vigente P.R.G. comunale.
- l'ambito di cui sopra non proviene da nessuna trasposizione passiva dei vincoli del P.P.A.R. in quanto la zona oggetto di variante è assolutamente libera da ogni imposizione di piano sovracomunale.
- *non determina un incremento del carico urbanistico e non incide sul calcolo degli standard urbanistici;*
- *non configura una modifica dello scenario urbanistico e ambientale;*
- *non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse (la ripermimetrazione interessa piccola porzione ed è contermine ad una altra area indicata quale ZONA FRANCA dal vigente P.R.G. comunale);*
- *non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione d'Incidenza*

5- Di Condividere e Recepire i pareri con le relative prescrizioni di seguito riportati:

- parere all'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno - Marche prot. n° 57963 del 07/07/2023 agli atti del Comune di Ripatransone (AP) prot. n° 8200 del 07/07/2023 con il quale veniva espresso parere favorevole, sotto il profilo igienico sanitario e per quanto di

competenza, alla variante di cui trattasi;

- parere della Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud prot. n° 876360 del 10/07/2023 agli atti del Comune di Ripatransone (AP) prot. n° 8274 del 10/07/2023 che di seguito si riporta:

[...]

Conformità geomorfologica (parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001)

Rilevato che

- dall'esame del vigente Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche, non risultano interferenze con aree in dissesto;
- nella documentazione geologica il tecnico incaricato specifica che, si evince che le caratteristiche del sito indagato risultino compatibili con la Variante urbanistica in oggetto.

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D. P. R. 380/2001, per Variante Urbanistica parziale al P. R. G. vigente porzione di area.

Verifica di Compatibilità Idraulica, di cui all'art.10 della L. R. 22/2011 e della D. G. R. 53/2014.

La Verifica di Compatibilità Idraulica allegata alla Variante Urbanistica parziale al P. R. G. vigente porzione di area, è stata effettuata da parte del dott. geol. De Angelis iscritto all'Ordine dei geologi delle Marche Albo Sezione A N. 322, in ragione delle indicazioni di cui ai paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 2.4.1 (livelli della Verifica di Compatibilità Idraulica) delle indicazioni tecnico pratiche allegate alla D. G. R. n.53 del 27 gennaio 2014.

Considerato quanto relazionato dal dott. geol. De Angelis si concorda:

- con il livello di approfondimento preliminare dell'analisi scelto in conformità al Titolo II, paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 2.4.1 (livelli della Verifica di Compatibilità Idraulica) delle indicazioni tecnico-pratiche allegate alla D. G. R. n.53 del 27 gennaio 2014;

- con le valutazioni effettuate in sede di Verifica preliminare della Compatibilità Idraulica, che la zona non è interessabile da potenziali fenomeni di inondazione del reticolo idrografico esistente né dalle dinamiche fluviali anche in un orizzonte temporale di lungo periodo.

Pertanto si ritiene la previsione urbanistica riguardate il Comune di Ripatransone di che trattasi, compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d'acqua presenti nel territorio interessato.

Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del Principio di Invarianza idraulica, ai sensi della L. R. 22/2011 e secondo i criteri dettati dalla Delibera già richiamata. La verifica del rispetto di tale prescrizione, è di competenza dell'Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere.

Le presenti valutazioni, dovranno essere allegare all'atto di adozione della Variante allo strumento urbanistico.”

6- Di Dare Atto altresì che:

- si è provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio on-line con il n° 669 del 04/08/2023 e sul sito web del Comune di Ripatransone della Determina del Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno n° 44 del 01/08/2023 Registro Generale n° 817 del 01/08/2023;
- la presente variante parziale non ha nessuna interferenza con il Piano territoriale di Coordinamento provinciale;
- l'area oggetto di variante urbanistica, come si evince dalla Relazione Geologica del Dott. De Angelis, non è interferente con alcuna area del Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) censita a rischio frana ed a rischio esondazione ed inoltre non è presente il vincolo idrogeologico;
- l'area oggetto di variante urbanistica non risulta sottoposta a vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.;
- sull'area oggetto di variante urbanistica non è interessata da vincoli del Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.);

7- Di Specificare che la variante urbanistica parziale al vigente P.R.G. adeguato al P.P.A.R. in argomento dovrà essere sottoposta al regime di pubblicazione ed approvazione di cui all'art. 26 della L.R. n° 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii.;

8- Di Nominare in base al disposto dell'art. 4 della Legge n° 241/1990 e s.m.i. Responsabile del Procedimento il Geom. Simone Traini, Responsabile dell'Area Tecnica Servizio Urbanistica;

PROPONE

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 della T.U. n° 267/2000;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di Area esprimono, i seguenti pareri:

Si esprime in ordine alla regolarità tecnica il seguente parere:

Favorevole

Ripatransone, li 02-10-2023

Il Responsabile dell'Area Interessata
Traini Simone

Ufficio TECNICO

IL RESPONSABILE
Traini Simone

L'ASSESSORE DI RIFERIMENTO

CONSIGLIERI

LUCCIARINI DE VINCENZI ALESSANDRO
RICCI ALESSANDRO
PEROZZI LEONARDO
PASQUALI ROBERTO
BRUNI STEFANIA
FRATICELLI STEFANO
VERDECCHIA MAGDA

DE ANGELIS MARIA RITA
MARONI SILVIA
CAPOCASA ROBERTA
IACONI LUCA
PIERANTOZZI GIADA
VITALE LUCA